

DISCIPLINARE
SERVIZIO
DI PRONTA REPERIBILITA'

INDICE

Articolo 1:	OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Articolo 2:	STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DIPENDENTI COINVOLTI
Articolo 3:	SETTORI/SERVIZI AUTONOMI INTERESSATI DALLA REPERIBILITA'
Articolo 4:	COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'
Articolo 5:	DOVERI DEL PERSONALE IN PRONTA REPERIBILITA'
Articolo 6:	TURNAZIONI
Articolo 7:	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Articolo 8:	TRATTAMENTO ECONOMICO E COPERTURA ASSICURATIVA
Articolo 9:	DISPOSIZIONE FINALE

Tabella A – AREE DI PRONTO INTERVENTO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. La materia oggetto della presente Disciplina è principalmente regolata dalle seguenti disposizioni normative e dai CCNL al tempo vigenti .
2. La presente disciplina regola le modalità di funzionamento del servizio di pronta reperibilità presso il Comune di Sansepolcro.
3. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.
4. Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed indifferibili atti a garantire la salvaguardia:
 - dell'incolumità e della sicurezza pubblica (pronto intervento e protezione civile);
 - della tutela del patrimonio comunale (servizi di manutenzione);
5. Qualora pervengano richieste al personale reperibile, lo stesso può motivatamente rifiutare l'intervento qualora non rientri nelle tipologie e per le motivazioni sopraindicate. Per eventuali casi controversi l'intervento sarà effettuato, fatta salva la successiva valutazione che potrà configurare anche il danno erariale a carico di chi ha causato l'attivazione di un intervento (appositamente retribuito), non compreso negli ambiti di applicazione.
6. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di pronta reperibilità lo svolgimento delle attività alle quali l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione ordinaria del lavoro dei servizi, anche mediante forme di flessibilità dell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

ART. 2 – STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DIPENDENTI COINVOLTI

1. Le strutture organizzative coinvolte nei servizi di pronta reperibilità sono aggiornate dalla Giunta Comunale/Segretario Generale, con appositi provvedimenti, su proposta dei Responsabili competenti, nell'ambito delle aree disciplinate nella Tabella A del presente Regolamento.
2. I servizi sono operativamente coordinati, per competenza, dal/dai Responsabile/i del Servizio Manutenzione e Protezione Civile , come individuati negli atti di conferimento incarico.
3. I dipendenti appartenenti alle strutture di cui al precedente comma 1 e coinvolti nel servizio di pronta reperibilità, sono individuati, preventivamente con proprio atto, dal Responsabile del Servizio.
4. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di pronta reperibilità i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata, salvi i casi in cui il contratto di lavoro riferito a particolari profili professionali, contempli l'obbligo a carico del dipendente di fissare la propria dimora in località che gli consenta il raggiungimento del posto di lavoro entro i trenta minuti.
5. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con lo stesso;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
 - c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con lo stesso;
 - d) i lavoratori che siano esonerati da attestazione specifica del Medico competente.
6. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, a seguito dell'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

ART. 3 – SETTORI/SERVIZI AUTONOMI INTERESSATI DALLA REPERIBILITA'

1. La reperibilità riguarda il personale dei Servizi:
 - Manutenzione e decoro della città;

- Progettazione e Lavori Pubblici;
 - Urbanistica ed edilizia
2. I dipendenti sono individuati con specifico atto organizzativo dal/dai Responsabile/i del/i Servizio/i competente/i.
 3. I profili professionali del personale interessato al servizio di pronta reperibilità sono, di norma, i seguenti:
 - a. Funzionari;*
 - b. Istruttori;*
 - c. Operatori esperti;*

ART. 4 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

1. Il Responsabile del Servizio per la pronta reperibilità:
 - a. coordina e sovrintende il servizio di pronta reperibilità;
 - b. programma i turni di pronta reperibilità in modo coordinato con gli altri responsabili delle strutture interessate e accorda le necessarie sostituzioni;
 - c. impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;
 - d. riceve i rapporti degli interventi ed eventualmente adotta i provvedimenti necessari;
 - e. predispone gli atti necessari da trasmettere mensilmente al Servizio Personale, al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti;
 - f. svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalla presente Disciplina e dalle norme vigenti in materia, nonché contenute nella contrattazione nazionale ed integrativa.
2. In caso di necessità di intervento notturno – in particolare per la messa in sicurezza stradale non diversamente procrastinabile - di ulteriore personale afferente al servizio di manutenzione, potranno essere regolate forme di remunerazione aggiuntive sulla base delle disposizioni al tempo vigente.

ART. 5 – DOVERI DEL PERSONALE IN PRONTA REPERIBILITA'

1. I dipendenti idonei al servizio di pronta reperibilità ed inseriti nei turni non possono rifiutarsi di svolgere le attività correlate ad ogni intervento, dai protocolli operativi e dalle disposizioni del Responsabile del Servizio., individuati con appositi provvedimenti.
2. Lo svolgimento del turno di pronta reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o altri permessi valevoli per l'intera giornata lavorativa o di svolgere altre funzioni diverse durante tale turno (a titolo esemplificativo, straordinario elettorale, attività di censimento ect.), fatta salva la possibilità, per il lavoratore che deve svolgere il turno, di richiedere eventuale sostituzione nei turni stessi, che verrà disposta da parte del Responsabile con apposito aggiornamento dei turni redatti.
3. Il dipendente addetto al turno di pronta reperibilità:
 - a. tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
 - b. verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - c. risponde prontamente alle chiamate;
 - d. provvede, a fine turno, alla riconsegna del cellulare se non in uso esclusivo.
4. Il dipendente addetto al turno di pronta reperibilità deve segnalare al proprio Responsabile durante o fuori l'orario d'ufficio, eventuali impedimenti di natura eccezionale e imprevedibile, che gli impediscano di prendere servizio in base al turno programmato, in modo da consentirne tempestivamente la sostituzione.
5. Il dipendente in turno di pronta reperibilità che risulti non reperibile nei modi previsti dal CCNL di Comparto e dal presente Regolamento, anche per causa di forza maggiore, decade dal beneficio economico maturato per l'intero turno, vengono fatti comunque salvi eventuali provvedimenti amministrativi e disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente, nel caso di accertata responsabilità in materia.

ART. 6 – TURNAZIONI

1. Il servizio di pronta reperibilità non è attivo durante l'orario ordinario dei Settori/Servizi Autonomi interessati.

2. La programmazione dei turni dei dipendenti, stabilita dal Responsabile del Servizio, viene resa nota al personale interessato, almeno 5 giorni prima del periodo di riferimento, ed effettuata con criteri di rotazione, al fine di consentire un'equa e periodica distribuzione dei turni tra i lavoratori coinvolti.
3. Una volta fissati i turni, ogni modifica può essere apportata solo subordinatamente a specifica autorizzazione del Responsabile o suo delegato, fatti salvo i casi di infortunio o malattia che determinano un'automatica sostituzione dell'interessato.
4. Le volte in cui ciascun dipendente potrà essere inserito in pronta reperibilità – indipendentemente dalla durata del turno – sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale con possibilità di elevare tale limite in sede di contrattazione decentrata.
5. I turni sono costituiti da un minimo di 4 ore a un massimo 24 ore continuative, così distribuiti:

OPERAI:

- dalle ore 13.00 del lunedì alle ore 7:00 del martedì (18 ore);
- dalle ore 13.00 alle ore 14.00 del martedì e dalle ore 17.00 del martedì alle ore 07.00 del mercoledì (15 ore);
- dalle ore 13.00 del mercoledì alle ore 7:00 del giovedì (18 ore);
- dalle ore 13.00 alle ore 14.00 del giovedì e dalle ore 17.00 del giovedì alle ore 07.00 del venerdì (15 ore);
- dalle ore 13.00 del venerdì alle ore 7:00 del sabato (18 ore)
- dalle ore 13.00 del sabato alle ore 7.00 della domenica (18 ore);
- dalle ore 07.00 della domenica alle ore 07.00 del lunedì (24 ore);

TECNICI (PERSONALE AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI TECNICI):

- dalle ore 14.00 del lunedì alle ore 8:00 del martedì (18 ore);
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 del martedì e dalle ore 18.00 del martedì alle ore 08.00 del mercoledì (15 ore);
- dalle ore 14.00 del mercoledì alle ore 8:00 del giovedì (18 ore);
- dalle ore 14.00 alle ore 15.00 del giovedì e dalle ore 18.00 del giovedì alle ore 08.00 del venerdì (15 ore);
- dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 8:00 del sabato (18 ore)
- dalle 8.00 del sabato alle 08.00 della domenica (24 ore);
- dalle 8.00 della domenica alle 08.00 del lunedì (24 ore);

6. In caso di chiamata durante il turno di pronta reperibilità, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
7. I Titolari di Posizione Organizzativa possono essere eccezionalmente inseriti nei turni, ma senza percepire la specifica indennità.
8. Il Responsabile del Servizio a cui è assegnato il personale operante in regime di reperibilità assicura la garanzia del servizio – anche tramite la garanzia del precetto - anche nel caso in cui eventi collettivi di astensione dal lavoro possano avere incidenza oltre il normale orario lavorativo.
9. La programmazione di cui al precedente comma 2, unitamente ai numeri telefonici per contattare i dipendenti in turno di pronta reperibilità, viene resa disponibile alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale e, se necessario, ad altri soggetti gestionali e/o istituzionali, con riferimento all'area di intervento.
10. Per quanto concerne il numero di turnazioni e la retribuzione delle stesse si rimanda ai contratti nazionali ed integrativi al tempo vigenti.

Art.7 – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

1. Ogni turno di reperibilità è organizzato dal Responsabile del Servizio secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.
2. Lo stesso, ricevuta la segnalazione da parte degli Organi preposti, valuterà la situazione e

disporrà l'intervento di tutti o solo di alcuni componenti del servizio di pronto intervento nel numero, comunque, sufficiente a fronteggiare la situazione.

3. Al fine di garantire la continua reperibilità degli addetti al pronto intervento, i dipendenti interessati sono dotati di telefono cellulare. Agli addetti del servizio di pronto intervento reperibili sarà consentito l'utilizzo dei mezzi di trasporto e materiali necessari all'intervento, nonché degli automezzi comunali per gli spostamenti dalle sedi di lavoro al punto in cui necessita l'intervento.
4. Ogni operazione di pronto intervento verrà registrata dal Responsabile su apposito modulo indicante: l'Organo che ha chiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, le misure adottate, l'impegno temporale complessivo.
5. I componenti della squadra di pronto intervento, successivamente all'attivazione, devono raggiungere tempestivamente, e comunque non oltre 30 minuti dalla chiamata, il posto di servizio indicato (ved. art. 6). Si prescinde, **eccezionalmente**, dall'obbligo di registrazione mediante il sistema di rilevazione presenze qualora il suddetto posto di servizio risulti più facilmente raggiungibile dal luogo ove si trovava il dipendente in turno di reperibilità. In tal caso le timbrature devono essere inserite dall'interessato, nel primo giorno utile dopo l'intervento, sulla base di quanto dichiarato nel verbale dal Capo squadra.
6. Il Responsabile provvede ad attivare altri enti/imprese e/o uffici preposti alle emergenze e/o soccorsi, qualora riscontri situazioni di pericolo che non possono essere affrontate dalla squadra ordinaria di pronta reperibilità.

ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il trattamento economico per il servizio di pronta reperibilità è stabilito in sede di contrattazione integrativa.
2. L'indennità di reperibilità è erogata mensilmente sulla base di un elenco che è predisposto dal Responsabile o suo delegato, che deve essere trasmesso al Servizio Personale entro il giorno 5 del mese successivo. Detto compenso non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
3. In caso di chiamata con intervento operativo durante il turno di pronta reperibilità, la prestazione viene attestata dal Responsabile di riferimento, sulla base del verbale redatto.
4. Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il turno di pronta reperibilità.
5. La Giunta Comunale nella ripartizione del budget per il lavoro straordinario ai Servizi dell'Ente tiene conto della necessità di copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel servizio di pronta reperibilità, con garanzia del pagamento del corrispettivo o di recupero delle ore prestate, a scelta del dipendente.
6. La copertura assicurativa dei dipendenti in reperibilità è garantita dal momento dell'attivazione dell'intervento e per tutta la durata dello stesso.

ART. 9 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e contrattuali al tempo vigenti.

Tabella A - Aree pronto intervento

<i>Area di pronto intervento</i>	<i>Tipologia dei servizi di pronta reperibilità</i>
Tutela dei fabbricati e infrastrutture comunali, Rete viabilità stradale	Interventi per salvaguardare la pubblica incolumità all'interno ed all'esterno degli edifici rientranti nel patrimonio dell'Ente. Interventi per scongiurare danni e/o l'aggravarsi degli stessi al patrimonio immobiliare (fabbricati, strade, aree verdi, etc.) e mobiliare dell'Ente (dotazioni e strumentazioni). Interventi mirati al ripristino di segnaletica danneggiata, rimozione di ostacoli alla viabilità (es. pali, alberi, tabelloni, etc. pericolanti e/o divelti a causa di incidenti o agenti atmosferici) al fine di garantire la regolare viabilità e l'incolumità pubblica. Messa in sicurezza di pali e segnaletiche luminose pubbliche stradali e non, pericolanti o divelte, al fine di garantire la viabilità e l'incolumità pubblica.
Protezione Civile	Attuazione dei Piani di Protezione Civile ed Interventi coordinati con le forze dell'ordine per salvaguardare la pubblica incolumità in caso di allerta meteo (es. alluvione, nevicate copiose, gelicidio) nonché di eventi calamitosi e/o per motivi di igiene e sanità pubblica (es. epidemie).